

al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili 2013 - 2014 del 20 ottobre 2012. Le parti contrattuali convengono che il contratto collettivo di lavoro 2013 - 2014 verrà prorogato con le seguenti modifiche fino al 31 dicembre 2014.

#### Articolo 6 Salari

- 6.1. invariato
- 6.2. invariato
- 6.3. invariato
- 6.4. invariato
- 6.5. invariato

#### Aggiunta all'articolo 6

#### Pagamento unico per il 2014

1. I lavoratori hanno diritto a un pagamento unico nell'ordine di CHF 650.-- (13 x 50.--/mese) per il 2014. I salari minimi stabiliti all'interno del CCL attuale mantengono la propria validità per il 2014 e le attuali condizioni salariali restano invariate.
2. Il pagamento unico convenuto tra le parti sociali dev'essere corrisposto dai datori di lavoro ai lavoratori tra fine marzo 2014 e fine giugno 2014.
3. Sono esclusi da questo pagamento unico gli apprendisti.
4. L'ammontare del pagamento dipende dal grado di occupazione e, per un grado di occupazione al di sotto del 50%, viene corrisposta la metà del pagamento unico. Per gli occupati con un salario orario si deve applicare la stessa base di calcolo.
5. I collaboratori, il cui contratto di lavoro termina dopo il versamento del pagamento unico, non devono versare alcun rimborso pro rata temporis.
6. I collaboratori, il cui contratto di lavoro termina prima del versamento del pagamento unico, ricevono la rispettiva quota del pagamento unico pro rata temporis dall'1.1.2014 fino al termine del contratto di lavoro (al massimo entro la fine del mese in cui viene versato il pagamento unico).
7. I nuovi ingressi dall'1.1.2014 vengono esclusi dal pagamento unico in questione.

Lotzwil, Zurigo, Olten, 13 dicembre 2013

#### Associazione industria svizzera del mobile

H. Vifian

K. Frischknecht

Unia

G. Reo

R. Ambrosetti

A. Rieger

syna

W. Rindlisbacher

K. Regotz